



Un quesito sul divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: deve ritenersi consentita la caccia in un'area effettivamente percorsa dal fuoco negli ultimi dieci anni, ma ubicata in un Comune in cui non esistano mappe catastali che abbiano preventivamente individuato tali aree e che secondo il vigente Piano Faunistico Venatorio non fanno parte del territorio agro-silvo-pastorale sottratto alla caccia ai sensi dell'art.10 comma 3 della L.157/92?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La risposta al quesito proposto non può che essere negativa.

Partiamo dal disposto di cui all'art.10 della legge quadro sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio, che, dopo aver previsto, al comma 1 che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, ai successivi commi 3 e 4 recita espressamente: *"3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole"*.

Tanto premesso, va tuttavia osservato - e la giurisprudenza, sul punto, è assai consolidata, come del resto ha chiarito, da ultimo un'importante sentenza del Tar Brescia (la n.1532 del 9 aprile 2010) - il Piano faunistico venatorio è strumento destinato a valere per un periodo di tempo non brevissimo, o addirittura valido a tempo indeterminato, salve modifiche. Viceversa, le aree percorse dal fuoco rappresentano una realtà mutevole, anche nel giro di tempi assai brevi. Pertanto, uno strumento pianificatorio che, a qualsivoglia fine, sia tenuto ad individuare tali aree, non può operare, come solitamente avviene, facendo riferimento ad una cartografia allegata, e destinata a rimanere la medesima per tutta la vigenza del piano stesso: è necessaria una diversa soluzione tecnica, che garantisca un costante aggiornamento dello stato di fatto.

Non solo. Come abbiamo chiarito in numerosissime occasione sulle pagine di Diritto all'ambiente, nonché nel corso dei nostri eventi seminariali, il divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco discende direttamente dalla legge (art. 10 comma 1 della legge 353/2000), con ciò significando che da un lato lo stesso non risulta subordinato alla

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

individuazione delle aree medesime da atti formali, e segnatamente in un catasto da istituire a cura dei Comuni.

Sul punto, anche il Consiglio di Stato più volte ha avuto modo di ribadire che “L’operatività dei divieti di cui all’art. 10 della legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000) e, più in generale, delle prescrizioni fondamentali della norma, peraltro caratterizzati dalla sanzione penale in caso di violazione, non può essere subordinata all’effettivo adempimento dell’attività di censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco tramite apposito catasto, attività amministrativa di mera certificazione ed elencazione, e perciò di carattere dichiarativo e non costitutivo”. (cfr. ex multis. Cons. Stato – V- 1° luglio 2005 n.3674).

Dall’altro, com’è evidente, che lo stesso è destinato a prevalere in ogni caso su atti di formazione secondaria, quali sono certamente i Piani faunistico-venatori.

Publicato il 18 aprile 2010

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.